

CAMERA DEI DEPUTATI N. 970

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADA, RONCHI, BERTEZZOLO, GIORDANO ANGELINI, BARBERA, BASSANINI, BIRICOTTI GUERRIERI, CACCARI, CALZOLAIO, CRIPPA, DALLA CHIESA CURTI, DI PRISCO, FELISSARI, FOLENA, ENNIO GRASSI, INGRAO, MASINI, MELILLA, MOMBELLI, MONTECCHI, NARDONE, REBECCHI, SANGIORGIO, SANNA, SERAFINI, SOLAROLI, ENRICO TESTA, TRABACCHINI, TURCO

Istituzione del Fondo speciale per interventi di riconversione ad usi civili delle imprese produttrici di materiali di armamento

Presentata l'8 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine della guerra fredda ha aperto in Europa importanti opportunità di disarmo e smilitarizzazione. In termini economici, queste si possono tradurre in riduzioni della spesa militare, delle Forze armate, dei dipendenti civili della Difesa, delle basi e degli arsenali militari, e della produzione militare delle imprese. Le conseguenze sull'industria militare sono di particolare importanza: da un lato possono emergere seri problemi economici, specie in alcune regioni; dall'altro si aprono possibilità di riconversione a produzioni civili, attraverso la trasformazione e l'innovazione delle capacità produttive e tecnologiche, che salvaguardino l'occupazione dei lavo-

ratori e migliorino la qualità ambientale e la sicurezza delle aree interessate.

Fortunatamente, l'industria militare italiana rappresenta soltanto una piccola parte di quella europea e le dimensioni della perdita di occupazione prevista per il nostro Paese sono assai più ridotte. Un recente studio del Sipri considera le 100 maggiori imprese militari dell'Europa occidentale; nel 1988 queste imprese avevano un fatturato legato alla vendita di armi di circa 66 miliardi di dollari (quasi 84 mila miliardi di lire). Le aziende italiane considerate sono quelle dei gruppi Iri, Efim e Fiat (oltre ad Aermacchi, Elettronica e Piaggio); queste imprese nel 1988 avevano un fatturato militare com-

plativo di circa 5.540 milioni di dollari (poco più di 7.000 miliardi di lire), pari all'8,4 per cento dell'industria europea, mentre le imprese di Gran Bretagna, Francia e Germania concentrano quasi l'80 per cento delle vendite di armi europee.

Gli scenari del Sipri possono essere applicati all'Italia, considerando le 50 maggiori imprese militari italiane, che nel 1988 avevano un totale di 55 mila occupati in produzioni belliche, un fatturato militare stimato in 8.300 miliardi e un valore aggiunto di 3.200 miliardi di lire. Per queste imprese, il calo di occupazione tra il 1990 e il 1995 si può stimare in 13 mila posti di lavoro in meno, nell'ipotesi di una lieve riduzione del 3 per cento l'anno dell'acquisto di armi, e in 18 mila posti di lavoro in meno, nel secondo scenario che prevede un calo più significativo della produzione di armamenti.

I segni di crisi dell'industria militare italiana sono diventati evidenti nel corso del 1991, con qualche ritardo rispetto agli altri paesi europei, per effetto sia delle ridotte dimensioni del settore, sia del più lieve calo, limitato al 1990-91, della spesa per armamenti del nostro Paese.

Nel corso degli ultimi mesi poi le « crisi annunciate » nel 1991 si sono manifestate in modo tangibile, con l'avvio in numerose aziende di piani di ristrutturazione e di riduzione del personale, il cui impatto sociale è attenuato solo al ricorso a misure straordinarie di cassa integrazione e di pensionamento anticipato.

Pensionamenti anticipati ai sensi della legge n. 223 del 1991 concessi (per il 1991) ad aziende con produzione militare.

Aermacchi SpA	100
Contraves Italiana SpA	100
Elettronica SpA	100
Alenia SpA, Elmer SpA, Meteor SpA, Off. Aeronavali Venezia SpA	550
IAM Rinaldo Piaggio SpA	100
Fincantieri SpA (Div. costr. militari)	230
Totale ...	1.180

La crisi da « strisciante » è divenuta evidente, con il pieno coinvolgimento, nella ristrutturazione del comparto e nei programmi di riduzione degli occupati, di quei gruppi a partecipazione statale, che avevano adottato di fronte al calo degli ordini e del lavoro una linea prudenziale (in particolare le aziende del gruppo EFIM). Si segnalano, inoltre, nel settore le prime procedure avviate per fallimento o liquidazione di aziende, come nel caso della Nardi costruzioni aeronautiche di Milano e della Sistel di Roma.

Alla diminuzione del 10 per cento degli occupati nell'industria militare, registrato nel triennio 1988-1990, si somma, per effetto di una crisi ormai generalizzata, una riduzione ulteriore di oltre 8.000 unità nel periodo 1991-1993. Se consideriamo, inoltre, la perdita occupazionale indotta dalla crisi e dalla ristrutturazione dei grandi gruppi, nei confronti delle aziende subfornitrici, possiamo attendibilmente stimare un calo intorno al 20 per cento dei lavoratori industriali in campo militare entro la fine del 1993. Si prefigura, pertanto, una contrazione complessiva degli occupati nel settore industriale per la difesa in Italia di circa un terzo tra il 1988 e 1993.

Nel complesso delle produzioni militari, secondo diversi studi recenti, sono impegnate in Italia circa 120 imprese e non più di 80 mila persone, con un fatturato che ora non supera gli 8 mila miliardi. Le imprese maggiori, che realizzano sistemi d'arma completi, concentrano una quota assai elevata delle attività, mentre la produzione di componenti e beni intermedi è frammentata in molte imprese di piccole e medie dimensioni, dove queste produzioni hanno spesso un peso assai limitato.

Per il tipo di ridimensionamento che si prospetta per l'industria militare italiana, nell'ipotesi che le tendenze a scala europea e internazionale siano più forti delle ambizioni di riarmo del nuovo modello di difesa, la strada della riconversione appare particolarmente appropriata per realizzare gli aggiustamenti economici e sociali necessari. Gli interventi in questa

direzione devono tener conto di tre dimensioni di intervento: la dimensione europea, la legislazione nazionale e le iniziative regionali.

Non è superfluo ricordare che il contesto europeo rappresenta — se non altro per gli obblighi derivanti dall'entrata in vigore del mercato unico — la dimensione più rilevante delle politiche di riconversione, e che è quindi in questo contesto che vanno esaminate anche le prospettive per l'Italia. In questo senso un ruolo crescente viene svolto dalla Commissione CEE, anche se per ora è esclusa dal controllo sulla produzione di armamenti dai termini del Trattato di Roma. La Commissione ha avviato una serie di studi sull'industria militare e verifica che le politiche non siano in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza, sul divieto ai sussidi delle imprese e sull'apertura dei mercati nazionali.

Anche una politica per la riconversione civile del settore dovrà tener conto dei requisiti della Commissione CEE per la politica industriale. Tuttavia proprio la dimensione europea suggerisce di guardare alle esperienze passate di gestione a scala europea della ristrutturazione di settori tradizionali come la siderurgia e la cantieristica come esempi possibili per una politica europea di riconversione dell'industria militare. Proposte di questo tipo sono sostenute da un crescente interesse nel Parlamento europeo e da diverse forze politiche.

Per di più, la strada di un coordinamento europeo delle politiche di riconversione va sostenuta, perché affiancherebbe in modo esplicito i processi di disarmo e riduzione della spesa militare, contribuendo alla costruzione di una sistema di sicurezza comune in Europa in cui lo strumento militare perda progressivamente d'importanza.

Dal punto di vista immediato tuttavia, lo strumento specifico più importante per una politica di riconversione è l'introduzione di una normativa che favorisca il passaggio dalla produzione militare a quella civile. In Italia già la legge che regola il commercio delle armi approvata

nel luglio 1990 prevedeva iniziative specifiche del Governo per una politica di riconversione dell'industria militare, che sono tuttavia rimaste lettera morta. All'inizio del 1991 una serie di parlamentari di diverse forze politiche, coscienti dell'accelerazione della crisi del settore, hanno dato vita ad un gruppo di pressione per favorire l'adozione di provvedimenti a favore della riconversione, che tenessero conto delle sei proposte di legge presentate nel corso della X legislatura. L'assenza di una proposta del Governo e l'atteggiamento non favorevole della maggioranza non hanno consentito l'approvazione di alcun provvedimento, ma nel corso della discussione della legge finanziaria per il 1992, la Commissione attività produttive della Camera ha pur sempre deliberato lo stanziamento di risorse per finanziare un fondo per la riconversione delle imprese militari.

È quindi necessario riprendere l'iniziativa per giungere all'approvazione di provvedimenti che fungano da punto di partenza per la politica di riconversione, che sappiano orientare le imprese produttrici di materiali di armamento nelle loro strategie di riconversione, riallocazione di capacità produttiva e diversificazione delle attività. La nostra proposta si prefigge questo scopo.

All'articolo 1 sono elencate le finalità della legge e la definizione di materiale di armamento, coerentemente con quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, sul commercio delle armi.

Negli articoli 2 e 3 sono specificati i soggetti beneficiari degli interventi previsti nella legge, con particolare riferimento (articolo 3) alle iniziative di carattere cooperativo dei lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiale di armamento.

Le imprese, le società cooperative, i consorzi tra queste ed enti di ricerca pubblici e privati e altri enti pubblici, che vorranno accedere alla legge dovranno certificare la loro situazione di partenza ed impegnarsi a raggiungere, attraverso i modi e gli interventi che riterranno opportuni, precisi obiettivi di riduzione del loro impegno nel settore militare. Sarà sulla

base di questo meccanismo, specificato nell'articolo 6, che il Ministero dell'industria valuterà se e in quale misura promuovere i progetti, con le agevolazioni previste all'articolo 7. Sarà poi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) (articolo 8) a deliberare definitivamente il finanziamento che graverà su un apposito fondo (articolo 4) costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e la cui copertura sarà garantita attraverso il trasferimento delle risorse stanziato per l'ammodernamento delle Forze armate.

I progetti saranno materialmente valutati da un apposito Comitato, la cui composizione e funzionamento sono illustrati all'articolo 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avrà inoltre il compito di vigilare sull'andamento dei progetti secondo il dettato dell'articolo 9, e in particolare sulla coerenza degli stessi con quanto dichiarato dai soggetti richiedenti al momento della avvenuta realizzazione del progetto (articolo 6, comma 5).

Lo stesso Ministro presenterà ogni anno al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e sostenere:

a) la conversione, la ristrutturazione e la diversificazione produttiva delle imprese, manifatturiere o di ricerca, operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di produzione manifatturiera o di prestazione di servizi per uso civile;

b) l'attività di ricerca e sviluppo e di diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze preesistenti nelle imprese di cui alla lettera a).

2. Ai fini della presente legge i materiali di armamento sono definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

ART. 2.

(Soggetti beneficiari).

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge:

a) le imprese singole o associate operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) le società cooperative che mettono in atto attività sostitutive di produzioni di materiale di armamento;

c) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e università, enti pubblici e privati di ricerca, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni e dalle province autonome.

ART. 3.

(Società cooperative).

1. Le società cooperative di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 possono accedere ai benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, specificati nella deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 31 gennaio 1992.

2. Per accedere ai benefici della presente legge, le società cooperative di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 devono essere composte da lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento, nonché:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1, comma 2 e 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, oppure essere composte da lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

b) realizzare le finalità della presente legge, mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima.

3. Le società cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento, e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.

ART. 4.

(Fondo speciale).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un « Fondo speciale per interventi di riconversione ad usi civili delle imprese pro-

dittrici di materiali di armamento » di durata decennale con dotazione di 50 miliardi di lire per il triennio 1992-1994.

2. Il fondo è destinato all'erogazione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 7, nonché al finanziamento delle attività e alle spese di funzionamento del comitato di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Comitato per la gestione del fondo).

1. Per la gestione del fondo è istituito un Comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e da cinque esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di qualificata esperienza e competenza in materia di produzioni industriali e di ricerca applicata, che non abbiano avuto rapporti di dipendenza, di consulenza o di partecipazione a organi di amministrazione o di controllo di imprese produttrici di materiale di armamento.

2. Il Comitato è istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Comitato presenta ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sulla propria attività.

ART. 6.

(Procedure).

1. Per accedere ai benefici previsti dall'articolo 7 i soggetti di cui all'articolo 2 presentano un progetto conforme alle finalità della presente legge e allegano una

dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante:

a) i principali dati economico-finanziari e relativi all'occupazione, nonché la percentuale di fatturato conseguita negli ultimi tre anni derivante dalla vendita di materiali di armamento;

b) l'indicazione dei prodotti sostitutivi ed una valutazione dei relativi mercati già esistenti o potenzialmente attivabili;

c) una stima della diminuzione della percentuale di fatturato di cui alla lettera *a)* conseguibile con la realizzazione del progetto a regime;

d) il livello di occupazione previsto dopo la realizzazione del progetto;

e) la diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei cittadini nell'area esterna agli stabilimenti di produzione, derivante dalla realizzazione del progetto;

f) l'eventuale diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei lavoratori all'interno degli stabilimenti di produzione, derivante dalla realizzazione del progetto;

g) le innovazioni, di tipo tecnologico e organizzativo, connesse con la realizzazione del progetto;

h) i prodotti, i servizi, le attività di ricerca a scopi civili, sostitutivi dei materiali di armamento precedentemente prodotti o delle attività di ricerca di natura militare precedentemente svolte.

2. Le procedure e le modalità per la presentazione del progetto e della dichiarazione, nonché le modalità di controllo sull'attuazione dei programmi agevolati e sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 sono stabilite, entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 1988, n. 400, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite le procedure e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 7; nell'adozione di tale decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato terrà conto in particolare dei seguenti elementi:

a) la conformità da parte dei soggetti richiedenti alle tipologie previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) la conformità del progetto, con riferimento alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* del comma 1, alle finalità contenute nella deliberazione del CIPI del 16 febbraio 1990 e nella legge 9 gennaio 1991, n. 10;

c) il tipo e la misura delle agevolazioni, commisurate agli obiettivi dichiarati nel progetto e alle sue finalità;

d) la definizione di tempi massimi per la durata delle istruttorie e delle altre procedure amministrative connesse al funzionamento della legge;

4. Agli atti del Comitato di cui all'articolo 5, si applicano gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Al compimento del progetto le imprese ammesse ai benefici della presente legge presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante la realizzazione del progetto stesso, articolata secondo lo schema previsto al comma 1, specificando le eventuali difformità da quanto dichiarato al momento della presentazione del progetto.

ART. 7.

(Finanziamenti e contributi).

1. Con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 4 e per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 6 possono essere concessi:

a) contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa per effettuare studi, ricerche, sperimentazioni e per realizzare prototipi e progettazioni esecutive;

b) contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine, calcolati in misura tale che il tasso annuo di interessi risulti pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per programmi di formazione e riqualificazione professionale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili, per programmi aventi il medesimo oggetto, con benefici previsti da altre leggi dello Stato, salvo che per i progetti presentati dalle società di cui alla lettera b) dell'articolo 2.

ART. 8.

(Concessione delle agevolazioni).

1. L'ammissione dei programmi alle agevolazioni definite all'articolo 7 è deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere motivato del Comitato di cui all'articolo 5.

ART. 9.

(Controlli e revoca delle agevolazioni).

1. Il Comitato di cui all'articolo 5, nell'ambito dell'attività di valutazione dei progetti presentati, può richiedere ulteriore documentazione ai soggetti richiedenti nel caso in cui tali informazioni siano necessarie alla corretta valutazione del progetto stesso.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato, può disporre controlli e ispezioni per valutare lo stato di attuazione dei progetti agevolati dalla presente legge.

3. Per le attività di controllo e valutazione di cui al comma 2 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale di esperti designati ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per il triennio 1992-1994, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. All'onere derivante dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1079 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione deve contenere tra l'altro:

a) informazioni quantitative sui programmi approvati e sulle risorse impegnate, nonché sulle agevolazioni erogate e sul rispetto dei tempi previsti, suddivise per progetto;

b) informazioni quantitative e valutazioni, anche qualitative, sull'efficacia degli interventi ammessi a contributo.